

Oggetto: Rottamazione dei Ruoli – Novità del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193

Con la presente, siamo ad informarVi che per effetto dell'art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, il cui testo è in corso di conversione in Legge, è stata introdotta una sanatoria delle cartelle di pagamento che può comportare forti sconti per chi ne usufruisce (c.d. rottamazione cartelle).

Preliminarmente, è bene precisare, che il suddetto Decreto Legge è entrato in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere convertito in Legge entro il prossimo 23 dicembre 2016 (60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Sono possibili, quindi, modifiche durante l'iter di conversione che possono interessare anche le disposizioni di seguito esposte.

1. Effetti e benefici

Preme evidenziare che il beneficio della sanatoria rottamazione delle cartelle consiste nello sgravio:

- ✓ di qualsiasi sanzione amministrativa;
- ✓ degli interessi di mora¹.

Restano pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverse dagli interessi di mora.

Allo stesso modo, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).

¹Per interessi di mora si intendono unicamente degli interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non ha onorato il debito nei termini a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento.

A seguito della procedura di rottamazione, Equitalia non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche, mentre permangono i fermi e le ipoteche in essere alla data di presentazione della domanda.

Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

2. Ambito soggettivo

La procedura risulta applicabile a tutte le categorie di soggetti, inclusi anche coloro che hanno già parzialmente pagato il debito, mentre non è possibile ripetere quanto versato.

Se ci sono rateazioni in corso, è possibile accedere alla procedura a condizione che il debitore risulti in regola con i versamenti delle rate con scadenza dal 1.10.2016 al 31.12.2016.

In presenza di contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, è necessario che il debitore si impegni a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.

3. Ambito oggettivo

Sono interessati dalla sanatoria tutti i ruoli iscritti dal 2000 al 2015², con riferimento alla data in cui il ruolo è stato consegnato agli Agenti della Riscossione³. Considerato che tale informazione non emerge dalla cartella esattoriale, potrebbe essere opportuno recarsi presso gli uffici di Equitalia per appurare con esattezza la data di iscrizione del ruolo.

In presenza dei menzionati requisiti, tutti i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate di seguito, possono rientrare nella definizione. Si tratta, quindi, non solo delle imposte (IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), dei contributi INPS e dei premi INAIL, ma anche di ogni

² Nell'iter di conversione del D.L. 193/2016 potrebbero essere apportate significative modifiche alla rottamazione dei ruoli. Una delle modifiche in discussione, propone di estendere la sanatoria ai ruoli e, in generale, ai carichi trasmessi all'Agente della Riscossione non più dal 2000 al 2015, ma dal 2000 al 2016. La domanda, in questa ipotesi, non avrà più scadenza il 23 gennaio 2017, ma il 31 marzo.

entrata riscossa a mezzo ruolo. Rientrano nella definizione anche tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) nella misura in cui l'ente impositore, per sua scelta, abbia affidato la riscossione ad Equitalia.

Il comma 10, dell'articolo citato enuncia, tassativamente, le fattispecie escluse dalla sanatoria⁴:

- ✓ Risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (es. dazi doganali);
- ✓ IVA all'importazione;
- ✓ Recupero di aiuti di Stato;
- ✓ Crediti derivanti da pronunce della corte dei conti;
- ✓ Multe ed ammende e sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti per sentenze penali di condanna;
- ✓ Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (in questo caso vengono abbattuti i soli interessi di mora, sempre che la riscossione sia affidata ad Equitalia, ma le sanzioni restano dovute).

4. Procedura

Il procedimento di "rottamazione" inizia con la presentazione della domanda all'Agente della Riscossione – Equitalia -, nella quale il debitore esprime la volontà di pagare ratealmente e si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

Mediante il comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha pubblicato il modello di richiesta per la definizione (modello "DA1").

La domanda deve essere necessariamente presentata utilizzando tale modello, entro il 23 gennaio 2017 (con una possibile proroga a marzo).

È possibile presentare il modello:

- ✓ sia personalmente, sia tramite un soggetto delegato, presso gli sportelli di Equitalia;

³ A tal proposito non rileva la data di notifica/spedizione della Cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di debito.

⁴ Nell'iter di conversione del D.L. 193/2016 potrebbero essere apportate significative modifiche alla rottamazione dei ruoli, che se verranno approvate, potrebbero limitare ulteriormente l'ambito applicativo della manovra. Una delle modifiche in discussione, infatti, propone di escludere le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione di obblighi relativi a contributi e ai premi erogati da altri enti previdenziali.

- ✓ sia in modalità telematica; nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (PEC) a cui inviarla.

Occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente e, se la presentazione avviene mediante delega, anche del delegato.

Successivamente, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016, quindi entro il 24 aprile 2017, Equitalia comunicherà al debitore l'importo delle somme da pagare, o quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse. Infatti, i versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia con una rateazione di, al massimo, quattro rate:

- ✓ le prime due sono ciascuna pari 1/3 delle somme dovute;
- ✓ le restanti due sono ciascuna pari 1/6 delle somme dovute.

Nell'articolo in commento, non sono indicate le scadenze delle prime due rate (le cui scadenze saranno definite da Equitalia), ma è stabilito che la terza rata al massimo potrà scadere il 15.12.2017 e la quarta il 15.03.2018⁵.

Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo.

5. Mancato perfezionamento

La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che:

- ✓ riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora;
- ✓ il carico, per espressa previsione del DL 193/2016, non potrà essere oggetto di dilazione.

⁵ Una delle modifiche in discussione per l'iter di conversione del D.L. 193/2016, prevede la necessità di pagare il 70% degli importi entro il 2017, e il restante 30% nel 2018.

Pertanto, l'invio della domanda deve avvenire solo se si è ragionevolmente sicuri di poter onorare tutte le rate entro i termini.

I clienti interessati ad accedere alla procedura di rottamazione sono pregati di rivolgersi ai Professionisti dello Studio, che saranno lieti di fornire ogni supporto o chiarimento fosse necessario.

Milano, 15 novembre 2016

Studio Dattilo Commercialisti Associati